



Titolo

Processo sportivo in genere – legittimazione e interesse a ricorrere - art. 86, comma 1, CGS - annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale – intenzione del Legislatore di restringere l'accesso alla tutela

Descrizione

Dalla lettura dell'art. 86 (corrispondente, nei suoi contenuti al previgente art. 43-bis del CGS ed all'art. 31 del Codice Coni), è evidente l'intenzione del Legislatore sportivo federale di restringere l'accesso alla tutela non solo in termini soggettivi e di legittimazione ad impugnare ma anche in termini oggettivi, ammettendo l'impugnazione delle delibere assembleari o del Consiglio federale nei soli casi in cui gli atti impugnati risultino inficiati da vizi di violazioni di legge e per contrasto con fonti ben definite e tassativamente indicate (come detto, per contrarietà alla legge, allo Statuto del Coni ed ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme federali). Anche se l'espressa previsione di impugnabilità dei deliberati federali certamente non consente di considerare quale vero e proprio "atto politico" la delibera del Presidente delegato dal Consiglio federale, tuttavia il Codice di giustizia sportiva ed il Codice Coni indubbiamente limitano il sindacato del Giudice a casi limitati ed eccezionali di manifesta illegittimità, soprattutto là dove si tratti di una delibera modificativa o abrogatrice di norme regolamentari, di carattere generale ed applicabili *erga omnes*.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 73/CFA/2020-2021/F

Presidente

Torsello

Relatore

Palmieri

Riferimenti normativi

art. 47 e 49 CGS; art. 86 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 073 CFA del 18 gennaio 2021 (Sestese Calcio S.S.D. A.R.L. - Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Professionisti Serie A - Lega Nazionale Professionisti Serie B - Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Nazionale Dilettanti - A.C.F. Fiorentina S.p.A. - Genoa C.F.C. S.p.A - Kouame Kouakou Christi – U.C. Albinoleffe S.r.l.)